



IUFFP

ISTITUTO UNIVERSITARIO
FEDERALE PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE

*L'eccellenza svizzera
nella formazione professionale*

PIANO DI STUDIO

Ciclo di studio con diploma per docenti di scuola professionale che insegnano cultura generale

del 28 novembre 2019

Il Consiglio dell'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale (Consiglio dello IUFFP), visto l'art. 12 cpv. 2 dell'Ordinanza sugli studi IUFFP del 22 giugno 2010, emana il seguente piano di studio:



SOMMARIO

1	BASI LEGALI	3
2	OBIETTIVI DI STUDIO	3
3	AMMISSIONE	4
3.1	Condizioni di ammissione	4
3.2	Procedura di ammissione	4
3.3	Opposizione	4
3.4	Immatricolazione ed exmatricolazione	4
4	DURATA E STRUTTURA	4
4.1	Programma di studio	4
4.2	Anno accademico	5
4.3	Modalità di studio	5
4.4	Lingue d'insegnamento e d'esame	5
4.5	Consulenza	5
4.6	Accompagnamento	5
5	MODULI CORRISPONDENTI	6
6	MISURE DI GARANZIA DELLA QUALITÀ	6
6.1	Procedura di valutazione	6
6.2	Valutazione interna	6
6.3	Valutazione esterna	6
6.4	Risultati della valutazione	6
7	PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE	7
7.1	Persone autorizzate a svolgere esami	7
7.2	Esami di modulo	7
7.3	Verifica dell'abilitazione all'insegnamento	7
7.4	Lavoro di diploma	7
7.5	Valutazione	7
7.6	Mancato superamento degli esami e rimedi giuridici	7
7.7	Computo di prestazioni di studio precedenti	8
8	ATTESTAZIONI DI FORMAZIONE E TITOLO DI STUDIO FINALE	8
8.1	Attestazioni di formazione	8
8.2	Titolo di studio	8
8.3	Allegati al titolo di studio	8
9	DISPOSIZIONI FINALI	9
9.1	Abrogazione del diritto previgente e disposizione transitoria	9
9.2	Entrata in vigore	9



1 BASI LEGALI

Il piano di studio per il *ciclo di studio con diploma per docenti di scuola professionale che insegnano cultura generale* (di seguito: *DCG*) è fondato sulle seguenti basi legali:

- art. 46 dell’Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101);
- art. 6 dell’Ordinanza sull’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale (Ordinanza IUFFFP; RS 412.106.1);
- art. 1 lett. c e art. 12 dell’Ordinanza del Consiglio dello IUFFFP sulle offerte di formazione e i titoli dell’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale (Ordinanza sugli studi IUFFFP; RS 412.106.12);
- Programma quadro d’insegnamento (PQI) della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) per docenti di cultura generale.

2 OBIETTIVI DI STUDIO

I e le docenti *DCG* formati presso l’Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFFP raggiungeranno i seguenti obiettivi e standard:

Obiettivi	Standard
Obiettivo di formazione 1	Definire il rapporto con le persone in formazione come processo interattivo. [Standard 1.1-1.2 PQI]
Obiettivo di formazione 2	Pianificare, svolgere e verificare le unità didattiche in funzione delle situazioni e in relazione alla pratica professionale delle persone in formazione. [Standard 2.1-2.7 PQI]
Obiettivo di formazione 3	Valutare e sostenere le persone in formazione. [Standard 3.1-3.3 PQI]
Obiettivo di formazione 4	Conoscere il contesto giuridico, le offerte di consulenza e il contesto aziendale, operare in tali contesti e con i rappresentanti legali. [Standard 4.1-4.2 PQI]
Obiettivo di formazione 5	Riflettere sul proprio lavoro e cooperare con i colleghi. [Standard 5.1-5.3 PQI]
Obiettivo di formazione 6	Saper trasferire le conoscenze dalla pratica alla teoria e dalla teoria alla pratica. [Standard 6.1-6.2 PQI]
Obiettivo di formazione 7	Approfondire i contenuti della propria disciplina sul piano teorico ed elaborarli ai fini della didattica disciplinare. [Standard 7.1-7.3 PQI]



3 AMMISSIONE

3.1 Condizioni di ammissione

1. Formazione disciplinare: diploma per l'insegnamento nella scuola dell'obbligo (bachelor o master) oppure diploma universitario.
2. Esperienza aziendale: almeno sei mesi in un'azienda estranea al settore della formazione.
3. Requisiti relativi alla professione di docente:
 - Incarico d'insegnamento di materie di cultura generale in una scuola professionale di base (almeno tre lezioni settimanali sull'arco di un anno scolastico), e
 - raccomandazione scritta di una scuola professionale di base.

3.2 Procedura di ammissione

1. Tutte le candidate e i candidati al ciclo di studio con diploma sono sottoposti a una procedura di ammissione.
2. La procedura di ammissione prevede le seguenti fasi:
 - inoltro del formulario d'immatricolazione e iscrizione con tutti i documenti richiesti;
 - verifica della candidatura da parte del o della responsabile del ciclo di studio;
 - comunicazione scritta della decisione alla candidata o al candidato.

3.3 Opposizione

Contro una decisione di ammissione negativa è possibile sollevare opposizione per iscritto all'attenzione del direttore o della direttrice dello IUFFP (indirizzo: Kirchlindachstrasse 79, Casella postale, CH-3052 Zollikofen) entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Questo termine non può essere prorogato. L'opposizione deve contenere una domanda e una motivazione.

3.4 Immatricolazione ed exmatricolazione

1. Gli/le studenti del ciclo di studio *DCG* sono immatricolati allo IUFFP se:
 - sono ammessi alla rispettiva formazione o formazione continua; e
 - hanno pagato le tasse d'iscrizione e le tasse di frequenza entro i termini stabiliti.
2. L'exmatricolazione o la revoca dell'iscrizione avviene:
 - alla conclusione della formazione o formazione continua;
 - su richiesta della persona interessata;
 - per decisione dello IUFFP;
 - se le tasse di frequenza non sono pagate entro i termini stabiliti.

4 DURATA E STRUTTURA

4.1 Programma di studio

1. Il ciclo di studio *DCG* prevede un programma di studio modulare equivalente a 60 crediti secondo l'European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).
2. Il numero dei crediti ECTS varia da 3 a 10 a seconda del modulo. Un credito ECTS corrisponde a 30 ore di studio.
3. Il ciclo di studio *DCG* può essere assolto sotto forma di studio a tempo pieno o a tempo parziale.



4. La durata dello studio a tempo pieno ammonta, di regola, a quattro semestri; la durata dello studio a tempo parziale ammonta, di regola, a sei semestri.

4.2 Anno accademico

1. L'anno accademico comprende due semestri. Il direttore o la direttrice dello IUFFP stabilisce annualmente le date dei semestri dello IUFFP d'intesa con le scuole universitarie svizzere.
2. L'inizio degli studi coincide con l'inizio del semestre.

4.3 Modalità di studio

1. Le ore di studio comprendono i tempi di presenza, il tempo medio richiesto per lo studio individuale, i lavori individuali o di gruppo, altri eventi nell'ambito della rispettiva formazione, i controlli d'apprendimento e le procedure di qualificazione, nonché l'applicazione nella pratica delle nozioni apprese mediante periodi di pratica e/o accompagnamento della pratica e/o visite ai luoghi di formazione.
2. Il rapporto tra lezioni in presenza e studio individuale, come pure le modalità di studio menzionate, possono variare da modulo a modulo. Le modalità di studio sono stabilite modulo per modulo e comunicate in forma scritta agli/alle studenti prima dell'inizio del modulo.
3. Le lezioni in presenza sono obbligatorie. Assenze giustificate sono possibili fino al 15% del tempo di presenza previsto. Gli/le studenti sono tenuti a recuperare in modo autonomo e adeguato i contenuti relativi alle lezioni non frequentate.

4.4 Lingue d'insegnamento e d'esame

L'insegnamento e la procedura di qualificazione con i relativi esami inerenti ai vari moduli del ciclo di studio con diploma si svolgono di regola nella lingua nazionale parlata nella regione.

4.5 Consulenza

Il o la responsabile del ciclo di studio *DCG* consiglia gli/le studenti nelle questioni amministrative e in caso di domande relative alla pianificazione degli studi.

4.6 Accompagnamento

L'accompagnamento agli/alle studenti può essere affidato a docenti, a un o una mentore, a un o una consulente oppure a un'esperta o un esperto di didattica specializzata. Il o la responsabile del ciclo di studio può designare ulteriori consulenti.



5 MODULI CORRISPONDENTI

Il ciclo di studio DCG prevede i seguenti moduli obbligatori:

Modulo I	<i>Pratica e identità professionale</i>	8 crediti ECTS
Modulo II	<i>Progetto formativo personale e lavoro di diploma</i>	8 crediti ECTS
Modulo A	<i>Basi dell'insegnamento nella formazione professionale</i>	10 crediti ECTS
Modulo B	<i>Comunicazione</i>	3 crediti ECTS
Modulo C	<i>Competenze disciplinari di base e didattica d'area lingua</i>	7 crediti ECTS
Modulo D	<i>Competenze disciplinari di base e didattica d'area economia, politica e ecologia</i>	8 crediti ECTS
Modulo E	<i>Competenze disciplinari di base e didattica d'area etica e diritto</i>	6 crediti ECTS
Modulo F	<i>Competenze disciplinari di base e didattica d'area tecnologia, cultura, identità e socializzazione</i>	6 crediti ECTS
Modulo G	<i>Sistema della formazione professionale: collaborazione intra- e extrascolastica</i>	4 crediti ECTS

6 MISURE DI GARANZIA DELLA QUALITÀ

6.1 Procedura di valutazione

Il ciclo di studio viene regolarmente sottoposto a una valutazione.

6.2 Valutazione interna

1. I contenuti della valutazione vengono stabiliti dalla direzione nazionale del dipartimento Formazione su proposta del Servizio di valutazione e dopo consultazione dei e delle responsabili regionali del dipartimento Formazione e del ciclo di studio.
2. Le valutazioni vengono svolte a livello nazionale e regionale. A livello nazionale ciò avviene sotto la conduzione del Servizio di valutazione, a livello regionale sotto quella del o della responsabile regionale del dipartimento Formazione.
3. La valutazione interna considera gli/le studenti, i e le docenti nonché altri partner della formazione.

6.3 Valutazione esterna

Valutazioni esterne sono possibili. Esse vengono decise dal Consiglio dello IUFFP e devono corrispondere agli abituali criteri e standard scientifici.

6.4 Risultati della valutazione

1. I risultati della valutazione servono per lo sviluppo continuo del ciclo di studio.
2. I dati emersi dalle valutazioni interne vengono messi a disposizione dei e delle responsabili regionali del dipartimento Formazione e dei cicli di studio per permettere loro di trarne delle misure di sviluppo e di miglioramento.
3. I risultati delle valutazioni esterne vengono messi a disposizione dei e delle responsabili dei cicli di studio. Essi vengono analizzati con i e le responsabili regionali e nazionale del dipartimento Formazione e poi sottoposti al direttore o alla direttrice dello IUFFP e al Consiglio dello IUFFP.



7 PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE

7.1 Persone autorizzate a svolgere esami

I e le docenti di modulo sono le persone autorizzate e competenti per lo svolgimento degli esami e per la valutazione delle prestazioni fornite. Altre persone competenti proposte dai e dalle responsabili del ciclo di studio devono essere confermate dal o dalla responsabile regionale del dipartimento Formazione.

7.2 Esami di modulo

1. Gli esami di modulo possono comprendere lavori scritti, esami scritti oppure orali, la lezione di prova o il lavoro di diploma.
2. La procedura d'esame comprensiva dei criteri di valutazione è indicata nel descrittivo didattico del modulo ed è comunicata agli/alle studenti all'inizio del modulo.

7.3 Verifica dell'abilitazione all'insegnamento

Nell'ambito del modulo I ha luogo una verifica dell'abilitazione all'insegnamento. Viene effettuata una lezione di prova, esaminata e valutata da almeno due esaminatori ed esaminatrici. La verifica dell'abilitazione all'insegnamento può essere ripetuta al massimo due volte. Per un'eventuale ripetizione bisogna attendere il semestre successivo.

7.4 Lavoro di diploma

1. Il lavoro di diploma è il risultato finale del Progetto formativo personale (PFP) e si riferisce alle competenze acquisite nell'ambito del modulo II. Contiene elementi pratici e teorici.
2. Il lavoro di diploma è valutato da un esaminatore o un'esaminatrice che attribuisce una nota globale sulla base di un documento scritto e di una presentazione orale. In caso di valutazione FX o F, l'esaminatore o l'esaminatrice chiede il parere di un secondo esperto o di una seconda esperta.

7.5 Valutazione

1. I singoli esami di modulo sono valutati con una nota in base alla seguente scala:
 - A = eccellente
 - B = molto buono
 - C = buono
 - D = soddisfacente
 - E = sufficiente
 - FX= non superato – sono necessari miglioramenti
 - F = non superato – sono necessari miglioramenti sostanziali
2. L'esame di modulo è superato se è valutato almeno con la nota E.
3. I risultati sono comunicati alla/allo studente per iscritto entro un mese dall'esame.

7.6 Mancato superamento degli esami e rimedi giuridici

1. In caso di mancato superamento di un esame di modulo, l'esame può essere ripetuto due volte.
2. Gli/le studenti possono opporsi alle valutazioni FX o F per iscritto all'attenzione del direttore o della direttrice dello IUFFP (indirizzo: Kirchlindachstrasse 79, Casella postale, CH-3052 Zollikofen) entro 30 giorni dalla comunicazione dei risultati. Questo termine non può essere prorogato. L'opposizione deve contenere una domanda e una motivazione.



7.7 Computo di prestazioni di studio precedenti

1. Eventuali prestazioni di studio precedenti, conseguite presso lo IUFFP oppure nell'ambito di un programma di studio di un'altra scuola universitaria svizzera o estera e rilevanti ai fini dello studio con diploma, possono essere computate mediante decisione del o della responsabile nazionale del dipartimento Formazione, previa richiesta da parte del o della responsabile del modulo.
2. La decisione viene presa al termine di una procedura che serve a verificare se il numero di ore di studio e i requisiti sono equivalenti e se le competenze richieste sono regolarmente documentate e certificate.
3. Per quanto riguarda i moduli riconosciuti in virtù di studi precedenti, vengono riprese le rispettive valutazioni o note nella misura in cui sia stato applicato un sistema di valutazione paragonabile. In caso contrario viene inserita l'annotazione "acquisito" nel supplemento di diploma.

8 ATTESTAZIONI DI FORMAZIONE E TITOLO DI STUDIO FINALE

8.1 Attestazioni di formazione

Su richiesta degli/delle studenti viene rilasciato un attestato di formazione per ogni modulo superato (valutazione E [sufficiente] o superiore).

8.2 Titolo di studio

La procedura di qualificazione è superata se tutti gli esami di modulo sono valutati almeno con la nota E. Gli/le studenti

1. ottengono il *Diploma in pedagogia professionale per l'insegnamento della cultura generale per docenti di scuola professionale*; e
2. sono autorizzati a portare il titolo *Insegnante diplomata / Insegnante diplomato di scuola professionale*.

8.3 Allegati al titolo di studio

Il Diploma Supplement fornisce i seguenti dati:

1. dati relativi al titolo di studio del diploma conseguito;
2. dati inerenti al ciclo di studio o al programma di studio;
3. note ottenute;
4. ulteriori dati rilevanti, quali i programmi di mobilità svolti durante lo studio e le qualifiche supplementari conseguite.



9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente e disposizione transitoria

Questo piano di studio sostituisce quello del 12 settembre 2012. Si applica solo agli/alle studenti che iniziano il ciclo di studio *DCG* nel semestre autunnale del 2020.

9.2 Entrata in vigore

Questo piano di studio entra in vigore il 1° agosto 2020.

Il Consiglio dello IUFP

Dr. Philippe Gnaegi
Presidente del Consiglio dello IUFP